

Manovra d'estate 2009

«TREMONTI-TER»

AGEVOLAZIONI per i NUOVI INVESTIMENTI

di Pierpaolo Ceroli e Claudio Sabbatini

QUADRO NORMATIVO

La «**manovra d'estate 2009**» (D.L. 1.7.2009, n. 78 in *G.U.* 1.7.2009, n. 150) è l'ultimo dei provvedimenti, dopo quello di fine 2008 a sostegno delle famiglie e quello di inizio 2009 per i settori industriali in crisi, volti a **contrastare** la fase di **recessione economica** che il nostro Paese sta attraversando.

Il nuovo provvedimento, rivolto alle **imprese**, si pone la finalità di dare una scossa al sistema economico prima della pausa estiva in vista di un autunno che si preannuncia critico.

Il D.L., in vigore **dall'1.7.2009** (data di pubblicazione), contiene diverse misure tra cui, fra le più attese, quella già ribattezzata come «**Tremonti-ter**».

Quest'ultima disposizione, relativa alla **detassazione del reddito d'impresa** (e non più come in passato anche di quello di lavoro autonomo) **reinvestito** è volta a favorire, sebbene solo in parte, la ripresa dell'attività economica. Ciò in quanto detta agevolazione serve più che altro ad **anticipare gli investimenti già pianificati**, piuttosto che a stimolarne dei nuo-

vi a fronte di una crisi di domanda in atto.

La nuova «**Tremonti-ter**» presenta alcune analogie con le precedenti leggi agevolative (di cui all'art. 3, D.L. 357/1994, conv. con L. 489/1994 [CFF ② 5545] – cd. «**Tremonti investimenti**» – e all'art. 4, co. 1, L. 383/2001 [CFF ② 5918] – cd. «**Tremonti-bis**» – e successiva proroga ex art. 5-sexies, D.L. 282/2002, conv. con L. 27/2003 [CFF ② 5983]) ma, nel contempo, anche sostanziali differenze che ci apprestiamo ad analizzare.

«**TREMONTI-TER**» – **AGEVOLAZIONE per NUOVI INVESTIMENTI**: la nuova agevolazione giunta alla sua **terza edizione**, da qui l'appellativo di «Tremonti-ter», presenta novità rilevanti rispetto alle passate formulazioni. La disciplina, contenente il nuovo beneficio fiscale, è racchiusa nell'art. 5, D.L. 78/2009 («manovra d'estate 2009»).

La presente trattazione è, pertanto, volta ad illustrare i contenuti della nuova disposizione evidenziandone nel contempo le **differenze** rispetto alle precedenti.

SOGGETTI INTERESSATI dall'AGEVOLAZIONE: i **destinatari dell'agevolazione**, diversamente dal passato, sono **solo**:

- i **contribuenti** che producono **reddito d'impresa, indipendentemente dalla veste giuridica** assunta (impresa individuale, società di persone, società di capitali, ecc.) e dal **regime contabile** adottato (sia esso ordinario che semplificato) ivi comprese **banche ed assicurazioni**;
- i **sogetti** che determinano il reddito d'impresa con **criteri forfettari** o che si avvalgono di **regimi d'imposta sostitutivi** (ad es. contribuenti minimi);

- i **titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro**, individuate ai sensi del D.Lgs. 17.8.1999, n. 334, come modificato dal D.Lgs. 21.9.2005, n. 238, a **condizione** che **documentino** l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni previste in detto decreto.

Nell'ambito dei soggetti che producono reddito d'impresa l'agevolazione spetta a:

- a) **imprenditori individuali** (comprese imprese familiari e aziende coniugali);
- b) **società in nome collettivo e in accomandita semplice** nonché società di armamento e società di fatto esercenti attività commerciali;
- c) **società consortili** a rilevanza sia interna che esterna;
- d) **società per azioni**;
- e) **società in accomandita per azioni**;
- f) **società a responsabilità limitata**;
- g) **società cooperative** e di mutua assicurazione;
- h) **enti pubblici e privati**, diversi dalle società, aventi per **oggetto esclusivo** o principale l'esercizio di **attività commerciale**;
- i) **enti pubblici e privati**, diversi dalle società,

non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di **attività commerciale**;

- j) **stabili organizzazioni** situate nel territorio dello Stato di imprenditori individuali, società di ogni tipo ed enti commerciali non residenti.

SOGGETTI ESCLUSI dall'AGEVOLAZIONE: non sono ammessi a fruire del beneficio:

- i **lavoratori autonomi** di cui agli artt. 53 e 54, D.P.R. 917/1986 [CFF ① 5153 e 5154];
- le **persone fisiche** esercenti **attività agricola** entro i limiti previsti dall'art. 32, D.P.R. 917/1986 [CFF ① 5132];
- gli **enti non commerciali** che **non producono reddito d'impresa**;
- i soggetti che hanno **cessato l'attività anteriormente** all'1.7.2009.

Va sottolineato che, contrariamente alle precedenti leggi agevolative, **non** sussiste più il **vincolo** che i soggetti destinatari della norma abbiano **iniziato l'attività anteriormente** all'entrata in vigore della norma.

DETASSAZIONE del REDDITO: la nuova norma agevolativa contenuta nell'art. 5 della «manovra d'estate 2009» dispone che è **escluso** dall'**imposizione sul reddito d'impresa** (e non più, come in passato, anche su quello di lavoro autonomo), il **50%** del valore dei **solli investimenti in macchinari e apparecchiature**, compresi nella **divisione 28 della Tabella Ateco 2007** (vedi tabella a pag. seg.), **fatti dall'1.7.2009 al 30.6.2010**.

Detta esclusione da imposizione trova però applicazione **a decorrere dal periodo d'imposta 2010** (per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare si veda oltre).

Da quanto esposto emerge come il meccanismo sia notevolmente mutato rispetto al passato. L'agevolazione è divenuta **più selettiva** essendone stato circoscritto il perimetro di applicazione agli investimenti in **macchinari e apparecchiature**.

Non vi rientrano più, infatti, tutte le altre tipologie di investimento in beni strumentali (ad es. capannoni) contemplati nelle precedenti formulazioni.

Ciò a riprova che il Governo ha inteso finalizzare l'intervento esclusivamente a sollecitare la domanda di quei beni rivolti alla **produzione industriale** e, coerentemente con questa scelta, ne è scaturita l'esclusione dei redditi di lavoro autonomo.

Lascia, però, perplessi come lo stimolo alla domanda produrrà i suoi effetti, stante la sua attuale formulazione, solo a decorrere dal periodo d'imposta 2010.

Tuttavia, il **meccanismo di calcolo** risulta molto **semplificato**, non prevedendo più ai fini

della detassazione la determinazione dell'eccezione rispetto alla media degli investimenti netti realizzati nei 5 periodi d'imposta precedenti, con facoltà di escludere dalla media il periodo in cui l'investimento risultava essere maggiore.

Il nuovo sistema consiste semplicemente nel **dividere per due l'importo** oggetto dell'**investimento**, in macchinari e apparecchiature, fatto nel periodo intercorrente tra l'1.7.2009 e il 30.6.2010, e portarlo in **deduzione** dalla **base imponibile Irpef/lres**.

MODALITÀ OPERATIVE di DETASSAZIONE: nel periodo d'imposta in cui il contribuente fruisce dell'agevolazione (non prima del 2010, tenendo conto dei soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare di cui si dirà di seguito), lo stesso dovrà apportare in sede dichiarativa una **variazione extracontabile in diminuzione** come avveniva in passato.

In altri termini, l'esclusione dal reddito di impresa del 50% degli investimenti agevolati avviene tramite un'**apposita variazione in diminuzione** nel modello di **dichiarazione dei redditi** in base alle Istruzioni per la compilazione che verranno rese.

DETASSAZIONE ai FINI IRAP: se ai fini Irpef o lres non sembrano sussistere incertezze in merito alla detassazione, alcune **riserve**, che in sede di conversione parlamentare dovranno eventualmente essere apportate al testo licenziato dal Governo, permangono in materia di **detassazione ai fini Irap**.

Infatti, l'Irap non assoggetta ad imposizione il reddito d'impresa bensì il valore della produzione netta secondo i dati di bilancio e, tenuto conto che dall'anno passato le variazioni delle imposte sui redditi non hanno rilevanza ai fini del tributo regionale, tutto farebbe propendere che l'**agevolazione** ne resti **esclusa**.

AGEVOLAZIONE in PRESENZA di PERDITA d'ESERCIZIO: un aspetto non trascurabile, tenuto conto anche della congiuntura economica negativa, che determinerà verosimilmente per molte aziende un risultato economico negativo, è quello che l'importo escluso da imposizione, ossia la variazione in diminuzione relativa all'agevolazione, si configuri come **componente negativo di reddito** che concorre a determinare il risultato reddituale **anche** nel caso in cui il contribuente dichiari una **perdita**.

A tal fine si ricorda che le imprese in regime di **contabilità ordinaria** potranno portare detta perdita in diminuzione dal reddito conseguito nel periodo d'imposta **2010** e, per la differenza, nei successivi, **ma non oltre il quinto**.

Viceversa, per coloro che sono in regime di

Tabella ATECO 2007 – Divisione 28 – Provvedimento Agenzia Entrate 16.11.2007

28	FABBRICAZIONE di MACCHINARI ed APPARECCHIATURE NCA
28.1	FABBRICAZIONE di MACCHINE di IMPIEGO GENERALE
28.11	Fabbricazione di motori e turbine, esclusi i motori per aeromobili, veicoli e motocicli
28.12	Fabbricazione di apparecchiature fluidodinamiche
28.13	Fabbricazione di altre pompe e compressori
28.14	Fabbricazione di altri rubinetti e valvole
28.15	Fabbricazione di cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici)
28.2	FABBRICAZIONE di ALTRE MACCHINE di IMPIEGO GENERALE
28.21	Fabbricazione di forni, bruciatori e sistemi di riscaldamento
28.22	Fabbricazione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
28.23	Fabbricazione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer e unità periferiche)
28.24	Fabbricazione di utensili portatili a motore
28.25	Fabbricazione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione
28.29	Fabbricazione di altre macchine di impiego generale nca
28.3	FABBRICAZIONE di MACCHINE per l'AGRICOLTURA e la SILVICOLTURA
28.30	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.4	FABBRICAZIONE di MACCHINE per la FORMATURA dei METALLI e di ALTRE MACCHINE UTENSILI
28.41	Fabbricazione di macchine utensili per la formatura dei metalli
28.49	Fabbricazione di altre macchine utensili
28.9	FABBRICAZIONE di ALTRE MACCHINE per IMPIEGHI SPECIALI
28.91	Fabbricazione di macchine per la metallurgia
28.92	Fabbricazione di macchine da miniera, cava e cantiere
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco
28.94	Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (compresi parti e accessori)
28.95	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (compresi parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (compresi parti e accessori)
28.99	Fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali nca (compresi parti e accessori)

contabilità semplificata, per i quali è precluso il riporto della perdita ai periodi successivi, la perdita stessa, conseguita nel periodo d'imposta 2010, potrà essere portata in diminuzione **unicamente** dal reddito complessivo sempre del **2010**.

DETERMINAZIONE del VALORE degli INVESTIMENTI: il valore degli investimenti, contrariamente al passato, **non** deve intendersi **netto**, in quanto rilevano **solo** gli **investimenti fatti** nel periodo oggetto dell'agevolazione e **non anche** le **cessioni** avvenute nello stesso arco temporale.

Esempio: si ipotizzi la società Alfa S.p.a. con esercizio coincidente con l'anno solare (1.1.X – 31.12.X) che nel periodo 1.7.2009 – 30.6.2010 abbia acquistato un nuovo sistema di riscaldamento (codice Ateco 28.21.2) per un importo di € 30.000 + Iva e ceduto la vecchia caldaia per riscaldamento (codice Ateco 28.21.21) per € 5.000 + Iva.

La società, quando presenterà il Modello Unico SC 2011 (periodo d'imposta 2010), apporterà una variazione in diminuzione ai fini Ires per 15.000 € (ossia 30.000 x 50%) non dovendosi tener conto della cessione effettuata nel medesimo periodo.

Il tenore letterale della norma lascia intendere che l'utilizzo dell'accezione «**valore**» degli investimenti in macchinari ed apparecchiature coincida con il **corrispettivo** in caso di **acquisto** e con il **costo** sostenuto dal **concedente** in caso di **leasing**.

Inoltre, la norma, nel parlare di investimenti «**fatti**» (e non più realizzati), dà adito a delle perplessità che, tuttavia, dovrebbero essere superate dal fatto che trattandosi di **beni mobili** si dovrebbe fare riferimento alla **consegna** o alla **spedizione** del bene al soggetto investitore.

ESERCIZIO d'IMPOSTA a CAVALLO d'ANNO: per i soggetti che hanno il periodo d'imposta **non coincidente** con l'anno solare la disposizione resta ancora poco chiara.

Ciò in quanto, stando all'attuale testo del D.L., sembrerebbe che coloro, ad esempio, che hanno l'esercizio 1.7.2009 – 30.6.2010 potranno beneficiare dell'agevolazione, nel nostro caso, non prima del periodo che inizia l'1.7.2010, per il quale la dichiarazione dei redditi verrà presentata nel **2011**, facendo venir meno la finalità di stimolare la domanda cui dovrebbe tendere la «Tremonti-ter».

REQUISITO della TERRITORIALITÀ: diversamente dalla precedente legge agevolativa («Tremontibis»), l'attuale testo normativo sembra aver **tralasciato** l'ulteriore **condizione** che per beneficiare dell'agevolazione occorra che gli investimenti siano fatti nel **territorio dello Stato**.

È da ritenere che il *pressing* subito dal Governo per stimolare l'economia abbia portato ad una dimenticanza in fase di stesura che, in caso contrario, contrasterebbe con la **finalità** insita nella norma stessa. Pertanto, si ritiene che durante l'iter parlamentare questa svista verrà opportunamente colmata.

Stante il contenuto attuale letterale della norma, gli investimenti devono essere ritenuti agevolabili **anche** se vengono fatti **fuori** dal territorio dello **Stato**.

REVOCA dell'AGEVOLAZIONE: il co. 3, dell'art. 5 della «manovra d'estate 2009», come per il passato, prevede la **revoca** dell'incentivo fiscale nell'ipotesi in cui l'imprenditore **ceda a terzi** o destini i beni oggetto dell'investimento a **finalità estranee** all'esercizio dell'impresa **entro il secondo periodo d'imposta successivo** a quello dell'**acquisto**.

Ne consegue che per effetto della revoca dell'agevolazione, il reddito del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione, e comunque non prima del periodo d'imposta 2010, deve essere **aumentato** del corrispettivo dei beni ceduti. Detta variazione sarà determinata in misura corrispondente al **corrispettivo** di cessione (o **valore normale** per i beni destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa) **fino a concorrenza** della **variazione in diminuzione** effettuata nel periodo d'imposta 2010, per la parte proporzionalmente riferibile all'investimento stesso (C.M. 17.10.2001, n. 90/E, par. 4).

C'è altresì da ritenere che **non operi la revoca** dell'agevolazione per i beni ceduti entro lo **stesso anno di acquisto** del bene, in quanto, in tale ipotesi, il beneficio non sorge neppure.